SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 luglio 1995, n. 269.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria e di istituire mense e asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile.

2. Fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applica il comma 4 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la nomina, l'immissione in ruolo e il corso di formazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alla copertura dei posti disponibili a norma dei commi 1 e 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

5. Se l'assunzione di personale a norma dei commi 3 e 4 non è sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede mediante corrispondente reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; in deroga a tale decreto legislativo, e fino al 31 dicembre 1997, è fissata in tre mesi la durata del corso alla fine del secondo anno di servizio.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione.

7. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

8. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa.

9. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0310

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1995.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. San Zeno.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 marzo 1995 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. San Zeno, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Massimo Confortini dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995 con il quale il dott. Bellazzi e stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo SIPA ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. San Zeno quale società collegata con la S.p.a. SIPA, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della SIPA S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. San Zeno, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. SIPA è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3831

DECRETO 22 giugno 1995.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Polfin.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 marzo 1995 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Polfin, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avv. Massimo Confortini il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Massimo Confortini dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995 con il quale il dott. Bellazzi e stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo SIPA ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Polfin quale società collegata con la S.p.a. SIPA, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della SIPA S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Polfin, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. SIPA è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3830

DECRETO 22 giugno 1995.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Lomellina Prima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 marzo 1995 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Lomellina Prima, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA e stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avvocato Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Massimo Confortini dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995 con il quale il dott. Bellazzi e stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo SIPA ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Lomellina Prima quale società collegata con la S.p.a. SIPA, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della SIPA S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Lomellina Prima, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. SIPA è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLO

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3829

DECRETO 22 giugno 1995.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gelsomino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 marzo 1995 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Gelsomino, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avvocato Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Massimo Confortini dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995 con il quale il dott. Bellazzi e stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo SIPA ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Gelsomino quale società collegata con la S.p.a. SIPA, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della SIPA S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Gelsomino, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. SIPA è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939;

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3828

DECRETO 22 giugno 1995.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Azienda agricola King.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 14 marzo 1995 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Azienda agricola King, con sede in Arcole (Verona), via Casetta, 1, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Massimo Confortini dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995 con il quale il dott. Bellazzi e stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo SIPA ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Azienda agricola King quale società collegata con la S.p.a. SIPA, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della SIPA S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Azienda agricola King, con sede in Arcole (Verona), via Casetta, 1, collegata alla S.p.a. SIPA è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3827

DECRETO 22 giugno 1995.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. La Primula.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 marzo 1995 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. La Primula, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Massimo Confortini dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995 con il quale il dott. Bellazzi e stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo SIPA ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. La Primula quale società collegata con la S.p.a. SIPA, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della SIPA S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. La Primula, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. SIPA è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3826

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° giugno 1995.

Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante attuazione della direttiva n. 92/26/CEE sulla classificazione dei medicinali per uso umano, ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 («Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), con particolare riferimento al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, relativo alle competenze della Commissione unica del farmaco in materia di classificazione dei medicinali secondo il citato decreto legislativo n. 539/1992;

Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 2 novembre 1994, 19 dicembre 1994, 9 gennaio 1995 e 13 febbraio 1995 sulle domande di esclusione di alcuni medicinali dall'obbligo di vendita dietro prescrizione medica;

Decreta:

Art. 1.

Le specialità medicinali di cui all'elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto, sono classificate come «medicinali non soggetti a prescrizione medica», ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Art. 2.

Le confezioni delle specialità medicinali di cui all'art. 1, recanti l'avvertenza «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA» (o altra analoga) debbono essere ritirate dal commercio a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Le società titolari delle registrazioni delle specialità medicinali di cui trattasi hanno l'obbligo di inviare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, redatti nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo n. 540/1992 e aggiornati in relazione all'esonero della prescrizione medica, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che i suddetti stampati sono conformi a quanto autorizzato.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali menzionate nell'art. 1.

Roma, 1° giugno 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

ALLEGATO

Specialità	Confezione	AIC	Ditta
DECORENONE	40 cpr 10 mg	025230018	Lifepharma S.r.l.
DECORENONE	«50» 14 cps opercolate 50 mg	025230071	Lifepharma S.r.l.
DECORENONE	«50» 10 flaconi orali 50 mg	025230083	Lifepharma S.r.l.
LEVOCARVIT	10 flaconi 10 ml	025943010	Mitim S.r.l.
BRIOCOR	10 fialoidi orali 1g/10 ml	027051010	Upsamedica S.p.a.
CONNETTIVINA	Soluz. uso topico 10 ml	019875020	Fidia S.p.a.
CONNETTIVINA	Pomata 15 g	019875044	Fidia S.p.a.
CONNETTIVINA	10 garze medicate 20 mg	019875057	Fidia S.p.a.
EFFERALGAN	BB sciroppo 3% 90 ml	026608048	Upsamedica S.p.a.
EFFERALGAN	Lattanti 12 buste 80 mg	026608051	Upsamedica S.p.a.
EFFERALGAN	BB 12 buste 150 mg	026608063	Upsamedica S.p.a.
RISOLTUSS	1 flacone 200 ml	027763010	Magis farmaceutici S.p.a.
ZEPELINDUE	Schiuma 50 ml	028508063	Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.
MIRTILENE	20 perle	024373019	S.I.F.I. S.p.a.
CITROFTALMINA	Collirio isot. 10 ml	002054017	S.I.F.I. S.p.a.
CURAVEN	30 cps 300 mg	027855016	Biomedica Foscama ind. chim. farm. S.r.l.
REUMAGIL	Crema 1% 50 g	025262041	K.B.R. Kroton biologic researches S.r.l.
ALGINOR	30 ml flac. gocce ad 50%	025494055	Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.
ECOMI	Crema 30 g 1%	024846014	Geymonat S.p.a.
ECOMI	Latte 30 ml 1%	024846026	Geymonat S.p.a.
ECOMI	Polvere 30 ml 1%	024846038	Geymonat S.p.a.
BIONECT	Pomata 15 g	027094010	Sinax S.p.a.
BIONECT	10 garze medicate	027094034	Sinax S.p.a.
UBITEN	40 cpr 10 mg	025229016	Italfarmaco S.p.a.
UBITEN	«50» 14 cps operc. 50 mg	025229067	Italfarmaco S.p.a.
UBITEN	«50» 10 flaconi orali 50 mg	025229081	Italfarmaco S.p.a.
EUCAR	OS 10 flaconi 1 g	027080011	Salus researches S.p.a.
SIF XZ-4	14 capsule 50 mg	025818028	Chemil farmaceutici S.r.l.
SIF XZ-4	40 capsule 10 mg	025818016	Chemil farmaceutici S.r.l.
SIF XZ-4	10 flaconi monodose 50 mg	025818042	Chemil farmaceutici S.r.l.
WINADOL	10 supposte 500 mg	027856018	Maggioni - Winthrop S.p.a.

95A3825

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 giugno 1995.

Criteri di riparto delle somme di cui allo stanziamento iscritto al capitolo 1461 del bilancio di previsione del Ministero, alle scuole materne non statali.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
CAPO DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA

Veduta la legge n. 726 del 23 dicembre 1994 concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto ministeriale n. 210 del 10 luglio 1991 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale - Parte I n. 27-28 del 4-11 luglio 1991, applicativo dell'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Veduto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo VIII, capo I;

Veduto il decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 1995 concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Veduto l'art. 2, comma secondo, del predetto decreto-legge che dispone la riduzione del 5% degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1995 alla categoria V;

Considerato che per effetto di tale riduzione, pari a lire 4.000.000.000, lo stanziamento iniziale del cap. 1461 di lire 80.000.000.000 viene rideterminato in lire 76.000.000.000;

Veduta la direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 209 del 15 giugno 1995, in corso di registrazione;

Ritenuta l'esigenza di dover provvedere in merito alla ripartizione dei fondi iscritti al cap. 1461 — del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione - rub. III — pari a L. 76.000.000.000 destinati alla erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione di scuole materne non statali;

Visto il telegramma n. 152526 del 1° giugno 1995 con il quale il Ministero del tesoro per il cap. 1461 autorizza l'assunzione di impegni fino all'importo di L. 76.000.000.000 dello stanziamento di competenza, rendendo così disponibili le somme rese indisponibili con la lettera del 9 marzo 1995, n. 6536, del Ministero del tesoro;

Decreta:

La somma di L. 76.000.000.000 che grava sullo stanziamento iscritto al cap. 1461 della rubrica 3ª del bilancio di previsione della Pubblica istruzione, e.f. 1995, è utilizzata per la erogazione di contributi alle scuole materne non statali secondo i seguenti criteri:

conferma dell'entità dei contributi forfettariamente assegnati nel precedente esercizio finanziario 1994 per le scuole gestite dai comuni di notevoli dimensioni;

assegnazione del contributo di L. 3.600.000 per ciascuna sezione per le scuole gestite dai privati, per quelle gestite dai comuni di media e ridotta dimensione e per quelle dei cosiddetti grandi enti (A.E.I. - O.N.M.I. - E.P.C.P.E.P.), secondo i criteri stabiliti per la formulazione delle proposte da parte dei direttori didattici e provveditori agli studi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 210 citato nella premessa; tale criterio subirà variazioni esclusivamente nell'ipotesi o di presenza di bambini in situazioni di handicap o di impossibilità certificata dei locali/sezioni ad accogliere il numero dei bambini di cui sopra;

la predetta somma di L. 3.600.000 viene aumentata di L. 100.000 per le sezioni di scuola materna ubicate nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994, in quanto colpiti da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

La predetta somma di L. 3.600.000 per sezione viene aumentata di L. 100.000 anche per le sezioni ubicate nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, delle isole e località dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218.

Nella impossibilità di determinare preventivamente la idoneità del capitolo a soddisfare i criteri sopra indicati, si fa riserva di apportare eventuali modificazioni al presente decreto qualora lo stanziamento sia insufficiente o eccedente rispetto alle previsioni. In quest'ultimo caso le somme eventualmente residue confluiranno in parti uguali sui comuni di media e ridotta dimensione.

Il capo della divisione prima dott.ssa Maria Rosaria Bignardelli porrà in essere provvedimenti conseguenziali per l'esecuzione del presente decreto nella propria competenza.

Al presente decreto, in conformità della direttiva citata nelle premesse, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1995

Il dirigente superiore: RUBAGOTTI

95A3824

MINISTERO DEL TESORO

DIRETTIVA 28 giugno 1995.

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: «Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: «Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti».

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo 1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

I termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 luglio 1995

Dollaro USA	1622,95
ECU	2165,50
Marco tedesco	1175,20
Franco francese	335,25
Lira sterlina	2588,12
Fiorino olandese	1049,10
Franco belga	57,161
Peseta spagnola	13,466
Corona danese	300,91
Lira irlandese	2663,91
Dracma greca	7,229
Escudo portoghese	11,137
Dollaro canadese	1182,91
Yen giapponese	19,168
Franco svizzero	1414,71
Scellino austriaco	167,09
Corona norvegese	263,74
Corona svedese	224,27
Marco finlandese	381,06
Dollaro australiano	1153,43

95A3919

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Vittore del Lazio, ora Banca di credito cooperativo di San Vittore del Lazio S.c.r.l., in San Vittore del Lazio.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1995, la procedura di amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Vittore del Lazio, ora Banca di credito cooperativo di San Vittore del Lazio S.c.r.l., con sede in San Vittore del Lazio (Frosinone), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

95A3843

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 277/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Guidetti Gino, nato il 17 novembre 1917 a Pieve di Coriano. — Combattente partigiano, dotato di ottima esperienza militare per aver servito l'Esercito italiano in qualità di sottufficiale, disciplinato e cosciente esecutore di ordini, anche i più rischiosi, sapeva infondere ai volontari della Libertà i sentimenti patriottici e gli alti ideali che lo guidavano e sostenevano nella dura lotta armata. Durante un vio-

lento combattimento notturno contro truppe tedesche, infliggeva, alla testa della sua unità, dure perdite al nemico che, pur soverchiante in numero e mezzi, doveva battere in ritirata. Con indomito coraggio inseguiva ed attaccava ancora i nemici, causando loro nuove perdite; colpito in pieno da un ordigno esplosivo che lo mutilava orrendamente, moriva da prode sul campo di battaglia. Nobile esempio di ardimentoso eroismo, di capacità militare e di sublime spirito di sacrificio in difesa della Patria e della Libertà. — Cortile di Carpi, 15 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 novembre 1994, n. 551/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Miotto Amelio, nato il 10 ottobre 1920 a Sesto al Reghena. — Nel corso di un combattimento contro il nemico accortosi che tre compagni di lotta feriti erano stati catturati, con coraggio e determinazione attaccava la pattuglia nemica, uccidendone alcuni componenti e liberandoli. Al termine dell'azione costringeva i superstiti soldati tedeschi ad arrendersi. — Zona di Monastier, 1° maggio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 352/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Pelagatti Ernesto, nato il 15 giugno 1921 a Traversetolo. — Partigiano combattente, già distintosi in precedenti azioni, durante un servizio di pattuglia, sosteneva un violento scontro con elementi nemici, uccidendone due e ferendone altri e rimanendo a sua volta ferito ad una gamba. Di fronte al pericolo dell'accerchiamento, incitava i suoi compagni a mettersi in salvo, proteggendone il ripiegamento con il fuoco della sua arma. Davanti alla minaccia del nemico di uccidere alcuni ostaggi, al riparo dei quali cercava di avvicinarsi alla sua postazione, cessava di sparare. Catturato, veniva sottoposto a sevizie ed infine ucciso barbaramente. Esempio di abnegazione e di sacrificio cosciente nel nome della libertà. — S. Maria del Piano, 29 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 278/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Galleano Giovanni, nato il 23 aprile 1925 a Saint Martin. — Partigiano combattente, prima come comandante di distaccamento e poi come comandante di brigata, partecipava a numerose azioni dal 2 febbraio 1944 al 30 aprile 1945, distinguendosi per ardimento e per spregiudicatezza particolarmente quando, per iniziativa personale, riduceva al silenzio tre postazioni nemiche ed attaccandone una quarta, restava gravemente ferito e catturato dal nemico. Liberato dai compagni, malgrado le ferite, continuava ad incitare i commilitoni all'attacco delle postazioni nemiche. — Monte Tobbio, 1° ottobre 1943 - Gole di Pertuso 25 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 367/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Spinabelli Giuseppe, nato il 19 novembre 1921 a Tizzano Val Parma. — Valoroso comandante di una squadra partigiana, incaricata di tenere una importante postazione nell'alta Val di Parma, in occasione del massicio rastrellamento operato da forze germaniche nel novembre 1944, si ritirava soltanto dopo aver protetto lo sganciamento della sua brigata. Mentre prestava aiuto al comandante del battaglione ferito ad una gamba, venne catturato dal nemico. Posto davanti al plotone di esecuzione, vano fù il tentativo di fuga perché una raffica di mitraglia stroncò la sua giovane vita. Esempio di ardimento, di alto senso di cameratismo e di sereno coraggio. — Forno Taro - Alta Val di Parma, 8 settembre 1943-22 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 236/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Fumagalli Eugenio, nato il 4 gennaio 1919 a Milano. — Dottore in medicina, porta il suo generoso aiuto alle formazioni partigiane. Il suo spirito di sacrificio e le numerose prove di illuminata serenità nel portare soccorso nelle più difficili situazioni, conquistarono l'ammirazione dei partigiani, che per spontanea elezione lo elessero a vice comandante della brigata Savona, operante nella Valle Uzzone (Cuneo). Luminoso esempio di dedizione alla causa della libertà, ai cui sacrifico la sua giovane vita. — Valle Uzzone (Cuneo) 1944-1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 636/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Cireni Matteo, nato il 26 maggio 1923 a Loano. — Capo di una vasta organizzazione giovanile di patrioti romani, da lui stesso curata ed organizzata, si prodigava durante i nove mesi di occupazione nazifascista della capitale, nella lotta per la Resistenza con azione rischiosa e continua, protesa a vivificare e sviluppare nell'ambiente studentesco l'ostilità contro gli oppressori. Esponendosi a gravi pericoli, per la notorietà assunta a seguito delle sue imprese temerarie, partecipava a diverse azioni di fuoco e di sabotaggio. Incaricato di una delicata missione presso gli alleati la portava felicemente a termine, salvando così diverse persone perseguitate dalla polizia. Elevato esempio di virtù patriottiche e di sacrificio, per la libertà. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 635/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Camorali Alfredo, nato il 14 ottobre 1917 a Varano Melegari (Parma). — Durante la lotta di Liberazione mise a disposizione la propria casa, consapevole dei pericoli ai quali si esponeva unitamente alla propria famiglia. Catturato durante un rastrellamento nemico, affrontava la morte, senza svelare nulla al nemico. Esempio di patriottismo e di dedizione alla lotta per la Resistenza. — Varano Melegari, 10 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 276/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Gaggero Davide, nato il 15 febbraio 1910 a Ventimiglia. — Vicecomandante di brigata «D. Novaro» SAP, temerario nelle sue azioni, amato dai suoi gregari, sempre primo nel pericolo, con sorprendente rapidità con due suoi compagni di lotta, riusciva a disarmare una parte dei soldati tedeschi del treno armato, dislocato nella stazione ferroviaria di Diano Marina. Al termine della riuscita operazione i tre garibaldini, coi prigionieri, venivano intercettati da altri tedeschi che gli intimavano di arrendersi. Rifiutata la resa, nell'impari lotta che ne seguiva, trasformatosi in un corpo a corpo, sopraffatto da numerosi nemici, il Gaggero soccombeva falciato a bruciapelo da una raffica. Esempio di coraggio, di fede, di eroismo garibaldino. — Diano Marina, 25 aprile 1945.

95A3841

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 367 del 1° giugno 1995

Le titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali di seguito indicate:

A.I.C.	Specialità	Confezioni
028590014	FULCRO	20 capsule 200 mg
023342013	DYNABOLON	IM 1 f 1 ml 80,5 mg
026275040	EREVAN	IM 6 fiale 2 ml 250 LRU
026275014	EREVAN	50 capsule 200 LRU
026275026	EREVAN	gel 30 g
025843018	FOSFORAL	12 compresse orosolubili 1 g
024545156	KANENDOS	grat sol est 60 g
024545067	KANENDOS	12 capsule 250 mg
024545131	KANENDOS	12 bustine 250 mg
023693031	STEREOCIDIN	IM aerosol 1 f 3 ml 300 mg
023693056	STEREOCIDIN	IM aerosol 1 f 1 ml 100 mg
022578037	TADENAN	30 capsule 50 mg
022988036	TROFOCALCIUM	12 flaconcini orali 10 ml
024908055	ZACAM	IM 6 fiale 20 mg
024908028	ZACAM	30 capsule 20 mg
024908030	ZACAM	10 supposte 20 mg
024908042	ZACAM	crema 50 g 1%

sono trasferite, per acquisizione di ramo d'azienda, alla Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede legale in Segrate (Milano), Centro direzionale Milano Oltre, palazzo Caravaggio, via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 ed è autorizzata la modifica della produzione delle specialità medicinali sopraindicate presso l'officina consortile di San Grato di Lodi, ad esclusione delle specialità medicinali «EREVAN» capsule numero A.I.C. 026275014, in cui effettuarà il solo confezionamento terminale, e «TADENAN» capsule numero di A.I.C. 022578037 che continueranno ad essere prodotte negli stabilimenti precedentemente autorizzati.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, copia sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del presente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

Estratto decreto n. 373 del 5 giugno 1995

Specialità medicinale: «MINIFLU».

Titolare A.I.C.: Alfa Biothech S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Alfa Wassermann S.p.a, contrada Sant'Emidio s.n.c., Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale 00556960375 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

numero di A.I.C.: 026491124;

confezione: 1 fiala siringa 0,5 ml;

data decreto prima autorizzazione: 6 agosto 1994;

data ultimo decreto: 6 agosto 1994;

numero di A.I.C.: 026491124 (base 10), 0T8G7N (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

Estratto-decreto n. 374 del 5 giugno 1995

Specialità medicinale: «BAYMICARD».

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Bayer AG Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia da Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale 05849130157 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

vecchio numero di A.I.C.: 026692020;

confezione: 24 compresse 10 mg;

data decreto prima autorizzazione: 15 aprile 1993;

data ultimo decreto: 19 aprile 1995;

nuovo numero di A.I.C.: 026692032 (base 10), 0TGLG0 (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire del centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 375 del 5 giugno 1995

Specialità medicinale: «CIFLOX».

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Bayer AG Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia da Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale 05849130157 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

vecchio numero di A.I.C.: 026698011;

confezione: 10 compresse 250 mg;

data decreto prima autorizzazione: 1° marzo 1989;

data ultimo decreto: 19 aprile 1995;

nuovo numero di A.I.C.: 026698035 (base 10), 0TGS9M (base 32);

vecchio numero di A.I.C.: 026698023;

confezione: 6 compresse rivestite 500 mg;

data decreto prima autorizzazione: 1° marzo 1989;

data ultimo decreto: 19 aprile 1995;

nuovo numero di A.I.C.: 026698047 (base 10), 0TGS9Z (base 32)

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire del centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A3838

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 maggio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Lionello con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giorgio Pozzi, notaio in Milano, numero di repertorio 38217, e consistente in beni mobili e quote di partecipazione societaria per un valore di circa L. 18.442.000.

95A3840

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 22 maggio 1995 l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Enrica Bettoglio con testamento olografo pubblicato per atto dott. Ottavio Fernando, notaio in Genova, numero di repertorio 98880, e consistente nella somma di lire 500 milioni.

95A3839

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rieti

Con decreto del 22 febbraio 1995, n. TD/998, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo dei fossi «Porrara» e «Riacciola» in località «Micioccoli» in comune di Rieti distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 76 e delle canalette distinte al catasto del comune medesimo al foglio n. 76, mappali 707 e 414 e foglio n. 66, mappale 98, della superficie complessiva di mq 4.610, così come indicato nello schizzo planimetrico predisposto il 23 luglio 1988 dall'ufficio tecnico erariale di Rieti; schizzo planimetrico che fa parte integrante del sopracitato decreto.

95A3842

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 20 giugno 1995 la società «Prorevi - Società professionale di revisione e certificazione», società semplice, con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto 21 giugno 1995 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sospeso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 24 luglio 1967 alla società «Compagnia fiduciaria di amministrazione e revisioni - Cofidarc S.p.a.», con sede in Torino, per un periodo di novanta giorni.

Il predetto provvedimento comporta l'inibizione dall'assunzione di nuovi mandati.

95A3837

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Regime di importazione di alcuni prodotti siderurgici CECA originari dal Kazakistan per il secondo semestre 1995. (Comunicato n. 5).

Si comunica che, in applicazione di quanto convenuto a Bruxelles in sede di Comitato collegamento acciaio tenutosi in data 27 giugno u.s., vengono aperti i seguenti contingenti comunitari per alcuni prodotti siderurgici CECA originari dal Kazakistan, validi per il secondo semestre del corrente anno:

Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per tutta la Comunità
A. Prodotti siderurgici CECA piatti	tonn. 14.656
di cui:	
A.1. Coils	» 9,382
A.2. Lamiere da treno	» 3.285
A.3. Altri prodotti piatti	» 1.989
B Prodotti siderurgici CECA lunghi	tonn. 667

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati devono essere presentate alla Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino alle ore 12 del 10 luglio 1995. Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione dell'Unione europea.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale possono essere redatte su carta libera; quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato al citato comunicato.

Alla domanda devono essere allegati:

originale (o copia autenticata) del contratto di compravendita e fattura proforma redatti su carta intestata;

certificato camerale in originale dal quale risulti che il richiedente operi nel settore acciaio.

Nella domanda devono figurare i seguenti dati:

a) nome e indirizzo del venditore;

b) nome e indirizzo completo dell'importatore;

c) esatta designazione delle merci e indicazione del codice o dei codici della nomenclatura combinata della Comunità;

d) Paese di origine;

e) Paese di provenienza;

f) peso netto per voce della nomenclatura combinata della Comunità;

g) valore cif alla frontiera comunitaria per ogni voce doganale indicata;

h) eventualmente lo stato di seconda scelta o di declassamento del o dei prodotti in questione;

i) la dogana prevista per lo sdoganamento.

La validità delle licenze è stabilita in quattro mesi dalla loro data di emissione, con possibilità di proroga.

Il sistema comunitario di gestione dei contingenti si baserà, come in passato, sulla distinzione tra nuovi operatori e operatori tradizionali. Si intendono per tali quelli che abbiano effettuato importazioni di uno qualsiasi dei prodotti originari del Kazakistan, indicati nell'elenco allegato, per tre anni anche non consecutivi nell'ambito del quinquennio 1990-94.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

A. Prodotti piatti

1. *Nastri larghi*

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7211 12 10
7211 19 10
7211 22 10
7211 29 10
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 20 20
7225 30 00

2. *Lamiere grosse*

7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7211 11 00
7211 21 00

3. *Altri prodotti piatti*

7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10
7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 90
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 70
7225 40 90

B. Prodotti lunghi

1. *Travi*

7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90

2. *Vergella*

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

3. *Altri prodotti lunghi*

7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7218 90 50
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00

ALLEGATO

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1

Originale per il destinatario

1

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. *Designazione delle merci*

10. *Codice delle merci (NC)*

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2 Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10 Codice delle merci (NC)

11 Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12 Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma

Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

95A3883

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Corriere dello Sport, sede in Roma, unità di Bologna e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui al comma precedente, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. Corriere dello Sport, in Roma, unità di Bologna e Roma, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 ottobre 1995.

95A3859

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquanta unità, su un organico complessivo di cinquantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ergon Sutramed, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ergon Sutramed, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arca, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arca, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inconf, con sede in Chieti e unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di quaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inconf, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ecopack, con sede in Piobesi (Torino) e unità di Piobesi (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei e ottanta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di trentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ecopack, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salver, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a diciotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventidue unità, su un organico complessivo di centoventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salver, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ottanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantacinque unità, su un organico complessivo di centodieci unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, con sede in Rivoli, Cascine Vica (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantatre unità, su un organico complessivo di centosessantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Servizi B 3, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantadue unità, su un organico complessivo di novantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Servizi B 3, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti comma, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

95A3860

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti europei già Arflex, con sede in Limbiate (Milano) e unità in Limbiate (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate — con esclusione di quelli di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1995 n. 105 — il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 maggio 1995 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e con riduzione del 20% per coloro che non sono impiegati in lavori socialmente utili. Per i lavoratori che non abbiano titolo ad usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato da erogare è fissato nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del citato decreto-legge:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 luglio 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

3) *S.r.l. P.A.I. Promozione attività industriali Lecce* ora *P.A.I. Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

5) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

12) *S.r.l., Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)* ora *Azienda reimpiego Palermo* con sede in Palermo già Licata e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

13) *S.r.l. Inco* ora *Inco Iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) già Praia a Mare e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) già Praia a Mare:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

14) *S.r.l. Inco Castrovillari 2* ora *Inco Iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

15) *S.r.l. Inco iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

16) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

17) *S.r.l. P.A.I. Brindisi* ora *P.A.I. Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

18) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

20) *S.r.l. N.I.O.V. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Villacidro e stabilimento di Cagliari già Villacidro:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

22) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni e stabilimento di Frosinone già Anagni:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni e stabilimento di Frosinone già Anagni:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

24) *S.r.l. Nisi Pomarico* ora *Nisi Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Matera e stabilimento di Pomarico (Matera) già Matera:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

25) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa e stabilimento di Potenza già Venosa:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

26) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa e stabilimento di Potenza già Venosa:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

27) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nisi Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

28) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

29) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti Naic* ora *Naic 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

30) *S.r.l. Industria napoletana* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

31) *S.r.l. S.I.C. Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

32) *S.r.l. S.I.C. Sviluppo iniziative campane* ora *iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

33) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

35) *S.r.l. Nuova azienda Campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

36) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Giugliano e stabilimenti di Napoli già Giugliano:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

37) *S.r.l. Industria del Volturno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

38) *S.r.l. Nuova industria Pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina Scalo e stabilimento di Latina già Latina Scalo:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria Pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

40) *S.r.l. Attività industrie Abruzzesi* ora *Naic 1 Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

41) *S.r.l. Nuove iniziative Teramane* ora *Naic 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

42) *S.r.l. Promozione attività Teramo* ora *Naic 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

43) *S.r.l. S.V.I.C.* ora *Inco Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) già Rende e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) già Rende:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

44) *S.r.l. Idris* ora *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

45) *S.r.l. Iniziative del Basento* ora *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative Apuliane* ora *PAI Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bari e stabilimento di Bitonto (Bari) già Bari:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative Apuliane* ora *PAI Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziativa siciliana* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Agrigento e stabilimento di Licata (Agrigento) già Agrigento:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco* ora *Sviluppo attività industriale Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

50) *S.r.l. Sila 82* ora *Inco - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) già Rende e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

51) *S.r.l. Industria del Tirreno* ora *Inco - Iniziative per l'occupazione Catrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) già Praia a Mare e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) già Praia a Mare:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

52) *S.r.l. Nuove industrie Cosentine* ora *Incó - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) già Rende e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) già Rende:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

53) *S.r.l. Sarda Deriver* ora *Niov - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Siniscola e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

54) *S.r.l. Società Irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda (Avellino) già Avellino:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società Irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Atripalda e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

56) *S.r.l. Laniezìana industrie* ora *Inco 1 - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) già Rende e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

57) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *Inco - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) già Rende e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

58) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *Inco - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) già Rende e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

59) *S.r.l. Industria Cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

60) *S.r.l. Industria Cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

61) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

62) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

63) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *Pai - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

64) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *Pai - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

65) *S.r.l. N.I.O.S.* ora *Niov - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

66) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose (Rieti) già Rieti (Rieti) e Cittaducale (Rieti):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

67) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose (Rieti) già Rieti e Cittaducale (Rieti):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

68) *S.r.l. ICEL - Iniziative Casertane per l'elettronica* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

69) *S.r.l. I.F.E.L.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

70) *S.r.l. Soc. prom. reimp. Pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

71) *S.r.l. R.I.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

72) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della, legge n. 784/80 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

73) *S.r.l. Industria pontina elettronica* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

74) *S.r.l. I.L.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

75) *S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona* ora *Naic 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Sulmona e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

76) *S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

77) *S.r.l. Sirt - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filoplastica, sede in Milano, unità in Pogliano Milanese (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Cosentino Antonio, sede in S. Nicola La Strada (Caserta), unità in S. Nicola La Strada (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, sede in Abano Terme (Padova), unità in Abano Terme (Padova), Firenze, Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 21 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marcco Sistemi Industriali, sede in Carinaro (Caserta), unità in Carinaro (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1993 al 22 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 23 giugno 1994 al 22 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Eurotechno Gruppo Grassetto, sede in Padova, unità in Padova, Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Como) e unità di Costamasnaga (Como).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995 e 30 marzo 1995: favorevole con esclusione dei lavoratori in C.F.L.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Como) e unità di Costamasnaga (Como) per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

Con esclusione lavoratori in C.F.L.;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Como) e unità di Costamasnaga (Como) per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

Con esclusione lavoratori in C.F.L.;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Supercarton Italiana, con sede in S. Maria Hoé (Como) e unità di S. Maria Hoé (Como).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Supercarton Italiana, con sede in S. Maria Hoé (Como) e unità di S. Maria Hoé (Como) per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Supercarton Italiana, con sede in S. Maria Hoé (Como) e unità di S. Maria Hoé (Como) per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 6 novembre 1994, della ditta S.c.r.l. Caven - Cooperativa allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Nogarole Rocca (Verona).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Caven - Cooperativa allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Arcole (Verona), Lugagnano (Verona), Uffici e unità prod. Nogarole Rocca (Verona) per il periodo dal 1° agosto 1994 al 6 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994, della ditta S a.s. Camsa di C. Gibello & C., con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 2 novembre 1993 con effetto dal 29 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Camsa di C. Gibello & C., con sede in Torino e unità di Torino per il periodo dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994.

Articolo 3, comma 2, legge n. 223/91 - sentenza trib. del 28 giugno 1993, n. 299/93 - Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 23 novembre 1993 al 22 novembre 1994, della ditta S r.l. CO.SMAL.VER., con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r.l. CO.SMAL.VER., con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano) per il periodo dal 23 novembre 1993 al 22 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 23 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Utensileria Italiana Nuova Tavolazzi, con sede in Missaglia (Como) e unità di Missaglia (Como).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r l. Utensileria Italiana Nuova Tavolazzi, con sede in Missaglia (Como) e unità di Missaglia (Como) per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a. Rolsag, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Rolsag, con sede in Torino e unità di Cascine Vica Rivoli (Torino) per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. Elkron, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Elkron, con sede in Torino e unità di Torino per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elkron, con sede in Torino e unità di Torino per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994;

12) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995, della ditta S.p.a. Eurojersey, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurojersey, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese) per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 21 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.p.a. O.S.L. - Officine Laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unità di Pisogne (Brescia).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.L.S. - Officine Laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unità di Pisogne (Brescia) per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, realtivi al periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994, della ditta S.p.a. A. Masserini, con sede in Robecco sul Naviglio (Milano) e unità di Robecco sul Naviglio (Milano).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 9 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Masserini, con sede in Robecco sul Naviglio (Milano) e unità di Robecco sul Naviglio (Milano) per il periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994.

Articolo 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto tribunale del 9 marzo 1993 contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1994 con decorrenza 9 maggio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995, della ditta S.p.a. Sesa, con sede in Piancogno (Brescia) e unità di Piancogno frazione Piamborno (Brescia).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sesa, con sede in Piancogno (Brescia) e unità di Piancogno, frazione Piamborno (Brescia) per il periodo dal 15 luglio 1994 al 14 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 15 luglio 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Camox, con sede in Marostica (Vicenza) e unità di Marostica (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Camox, con sede in Marostica (Vicenza) e unità di Marostica (Vicenza) per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 23 maggio 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Camox, con sede in Marostica (Vicenza) e unità di Marostica (Vicenza) per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.r.l. Stac Strutture Acciaio, con sede in Milano e unità di Mozzate (Como).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stac Strutture Acciaio, con sede in Milano e unità di Mozzate (Como) per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stac Strutture Acciaio, con sede in Milano e unità di Mozzate (Como) per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1994 con decorrenza 13 dicembre 1994;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.r.l. Pre/Sal, con sede in Salmour (Cuneo) e unità di Salmour (Cuneo).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995: favorevole per rettifica decorrenza intervento C.I.G.S.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.r.l. Pre/Sal, con sede in Salmour (Cuneo) e unità di Salmour (Cuneo), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Smithkline Beecham Farmaceutici, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), Roma.

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smithkline Beecham Farmaceutici, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), Roma per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporenee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 febbraio 1994, della ditta S.a.s. - Sangro Mense Unità Mensa c/o Sevel appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Mozzagrogna (Chieti) unità di Chieti.

Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinaro di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.a.s. - Sangro Mense Unità Mensa c/o Sevel con sede in Mozzagrogna (Chieti) e unità di Atessa (Chieti) per il periodo dal 16 giugno 1993 al 21 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 22 febbraio 1993.

Articolo 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano, unità di filiale di Roma, Mandello del Lario (Como), Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 15 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.A. Michelin Italiana sede in Torino e unità di Alessandria.

Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana con sede in Torino e unità di Alessandria per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana con sede in Torino e unità di Alessandria per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Edilsider sede in Osimo (Ancona) e unità di Osimo (Ancona).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinaro di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edilsider con sede in Osimo (Ancona) e unità di Osimo (Ancona) per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16902 del 25 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Tecnost-Mael - Gruppo Olivetti, sede in Ivrea (Torino), unità di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino), Roma.

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnost-Mael - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Carsoli (Aquila), Ivrea (Torino), Roma, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del progamma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnost-Mael - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino) e Roma, per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti), già Circuiti stampati Italia sede in Ivrea (Torino), unità di Cavaglia (Torino).

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

a seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti), già Circuiti stampati Italia, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti), già Circuiti stampati Italia, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO;

5) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), sede in Ivrea (Torino) e unità di Altare (Savona).

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Altare (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Altare (Savona), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO;

7) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), sede in Ivrea (Torino) e unità di Crema (Cremona).

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto del 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Acqua Claudia, sede in Aprilia (Latina) e unità di Aguillara Sabazia (Roma) e Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acqua Claudia, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Anguillara Sabazia (Roma) e Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acqua Claudia, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Anguillara Sabazia (Roma) e Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 20 giugno 1994, della ditta S.r.l. Ugine già Inox Tubi Service, sede in Cremona e unità di Podenzano (Piacenza).

Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ugine già Inox Tubi Service, con sede in Cremona e unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Industria Chimica Legno, sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Bagni di Lucca (Lucca).

Parere comitato tecnico del 28 aprile 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeiale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria Chimica Legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Bagni di Lucca (Lucca), per il periodo dal 19 maggio 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Camars, sede in Torrita di Siena (Siena) e unità di Torrita di Siena (Siena).

Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Camars, con sede in Torrita di Siena (Siena) e unità di Torrita di Siena (Siena) per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Ceci Impresa, sede in Medesano (Parma) e unità in Medesano (Parma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. CO.GE.I., sede in Roma e unità in Unità nelle prov. di Catania, Agrigento, Messina, Matera, Roma e Valledoria (Sassari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 28 marzo 1995 al 27 settembre 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. Roma Cine Tv, sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Roma Cine Tv, sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. A. Manzoni & C., sede in Milano e unità nazionali.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Manzoni & C., sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editrice Romana, sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.

95A3861

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Paternopoli, società cooperativa a responsabilità limitata, in Paternopoli.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 14 giugno 1995, ha nominato il rag. Giorgio Ghiotto commissario straordinario e i signori avv. Giovanni Barbara, dott. Michele Critani e prof. Vincenzo Sparano componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Paternopoli (Avellino), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Paternopoli, in amministrazione straordinaria.

95A3844

119° Aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito.

1. Il capo VI del titolo II del testo unico in materia bancaria e creditizia reca norme relative a particolari operazioni di credito. Si tratta del credito fondiario, alle opere pubbliche, agrario e peschereccio, in precedenza disciplinati da specifiche leggi.

Il quadro legislativo previgente regolava anche gli aspetti tecnici delle predette forme di credito «speciale»; il testo unico ha, invece, delegificato tali aspetti, disponendo che essi siano definiti dalle istruzioni della Banca d'Italia, emanate in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Tra le particolari operazioni di credito il testo unico ricomprende altresì il credito su pegno di cose mobili, il quale, oltre che dalle banche già abilitate, può essere esercitato anche da altre banche, subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia e a licenza del questore ai sensi dell'art. 115 del regio decreto n. 773/1931.

2. Nella riunione del 22 aprile 1995 il Comitato del credito ha deliberato nelle materie rimesse alla sua competenza relativamente al credito fondiario e al credito agrario.

Le presenti istruzioni danno attuazione alle decisioni del Comitato, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di parità concorrenziale fra le banche che hanno guidato la riforma della legislazione concernente i crediti «speciali». Esse contengono norme di interesse generale per la disciplina del mercato, al cui rispetto sono tenute tutte le banche operanti in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Le presenti istruzioni prevedono inoltre i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel rilascio del nulla osta all'inizio dell'attività di credito pignoratizio.

3. Con riferimento al credito fondiario, viene determinato il «limite di finanziabilità», cioè l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi.

Tale limite è stabilito nella misura dell'80 per cento, elevabile fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative; queste possono consistere in fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, nonché cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici.

Viene inoltre disposto che, nell'ipotesi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie («finanziamenti integrativi»), il limite di finanziabilità sia calcolato aggiungendo al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.

La normativa riguardante il limite di finanziabilità e i finanziamenti integrativi si applica anche al credito alle opere pubbliche e al credito agrario, quando i relativi finanziamenti sono garantiti da ipoteca su immobili.

Per il credito agrario e peschereccio, vengono individuate le attività connesse o collaterali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal testo unico.

Relativamente al credito pignoratizio, viene precisato che il rilascio del nulla osta da parte della Banca d'Italia si riconnette alla sussistenza nelle banche di un'organizzazione in grado di assolvere correttamente alle funzioni tipiche di tale attività, quali la stima dei beni e la conservazione degli stessi.

4. Le presenti disposizioni danno luogo al nuovo capitolo LXII delle istruzioni di vigilanza e a un aggiornamento del capitolo LV con riferimento all'elenco delle norme applicabili alle succursali in Italia di banche comunitarie (sezione I, paragrafo 6).

Attesa la rilevanza che assumono anche per soggetti esterni al sistema bancario, le presenti disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esse entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione, a eccezione delle disposizioni della sezione II, che si applicano ai contratti stipulati decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, con esclusione dei finanziamenti in corso di erogazione.

Il Governatore: FAZIO

PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

1. Premessa.

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che i profili tecnici delle operazioni di credito particolari siano definiti dalla normativa amministrativa.

In relazione a ciò, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 22 aprile 1995, ha determinato:

con riferimento al credito fondiario, l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;

con riferimento al credito agrario, le attività connesse o collaterali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal testo unico.

Le presenti istruzioni danno attuazione alle decisioni del Comitato, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di parità concorrenziale fra le banche che hanno guidato la riforma della legislazione concernente i crediti «speciali». Esse contengono norme di interesse generale per la disciplina del mercato, al cui rispetto sono tenute tutte le banche operanti in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Relativamente al credito su pegno di cose mobili, che resta disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, il testo unico ha previsto che le banche già abilitate possano continuarne l'esercizio.

Viceversa, le banche che intendono intraprendere tale attività devono richiedere il nulla osta della Banca d'Italia nonché la licenza del questore ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le peculiari caratteristiche operative del credito pignoratizio richiedono lo svolgimento di funzioni specifiche, quali la stima e la conservazione dei beni, per le quali è necessario che le banche siano provviste di un'organizzazione tipica. La sussistenza e l'adeguatezza di quest'ultima sono alla base delle valutazioni della Banca d'Italia ai fini del rilascio del nulla osta di sua competenza.

2. Fonti normative.

La materia è regolata dai seguenti articoli del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «testo unico»):

art. 38, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;

art. 42, comma 4, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;

art. 43, comma 3, che definisce le attività connesse o collaterali ai fini del credito agrario e del credito peschereccio, indicando l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR;

art. 44, comma 3, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito agrario sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;

art. 48, comma 2, il quale prevede che il credito su pegno può essere esercitato dalle banche dotate delle necessarie strutture subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1).

E, inoltre, dalle delibere del CICR del 22 aprile 1995.

(1) L'esercizio del credito su pegno è disciplinato dagli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31 della legge 10 maggio 1938, n. 745, nonché dagli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279.

3. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«banche autorizzate in Italia», le banche aventi sede legale in Italia e le succursali in Italia di banche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario;

«succursali di banche comunitarie», le succursali di banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;

«banche estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi», le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e operanti in Italia ai sensi dell'art. 16 del testo unico;

«credito fondiario», il credito definito dall'art. 38, comma 1, del testo unico;

«credito alle opere pubbliche», il credito definito dall'art. 42, comma 1, del testo unico;

«credito agrario», il credito definito dall'art. 43, comma 1, del testo unico;

«credito peschereccio», il credito definito dall'art. 43, comma 2, del testo unico;

«credito su pegno», il credito disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, come previsto dall'art. 48 del testo unico;

«beni immobili ipotecati», i beni immobili oggetto di ipoteca. Deve trattarsi di beni che ne siano capaci ai sensi dell'art. 2810, primo comma, del codice civile; ad esempio: terreni, fabbricati, componenti tecnologiche fisse dei complessi aziendali — quali impianti fissi, serbatoi, impianti di depurazione — qualora sia possibile considerarle beni immobili o pertinenze di immobili;

«finanziamenti integrativi», i finanziamenti con garanzia ipotecaria su beni gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.

4. Destinatari della disciplina.

Sono soggette alla presente disciplina le banche autorizzate in Italia e le banche estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

SEZIONE II

Credito fondiario

1. Limiti di finanziabilità.

Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all'80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare.

Il limite dell'80 per cento può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente.

Le garanzie integrative possono essere costituite da fideiussioni bancarie, da polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, dalla garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di crediti verso lo Stato, nonché da cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici.

Le garanzie integrative vanno acquisite almeno in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento.

La Banca d'Italia si riserva di indicare altre forme di garanzia integrativa.

Resta ferma la possibilità per le banche di acquisire ogni altra garanzia ritenuta opportuna per la concessione dei finanziamenti.

Qualora i finanziamenti siano erogati sulla base di stati di avanzamento dei lavori il limite di finanziabilità deve essere rispettato durante ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

2. Finanziamenti integrativi.

Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.

In questo caso, per la determinazione del limite di finanziabilità, all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente.

SEZIONE III

Credito alle opere pubbliche, credito agrario e credito peschereccio

1. Credito alle opere pubbliche.

Il credito alle opere pubbliche finanzia la realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità e può essere erogato a favore di soggetti pubblici o privati.

I finanziamenti di credito alle opere pubbliche possono essere garantiti da ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, comprese le disposizioni della precedente sezione.

2. Credito agrario.

Il credito agrario finanzia le attività agricole (1) e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali.

I finanziamenti di credito agrario possono essere garantiti da ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, comprese le disposizioni della precedente sezione.

3. Credito peschereccio.

Il credito peschereccio finanzia le attività di pesca e acquacoltura nonché quelle a esse connesse o collaterali.

Ai fini del credito peschereccio l'acquacoltura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.

4. Attività connesse o collaterali.

Ai fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, quali quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.

SEZIONE IV

Credito su pegno

1. Disciplina.

Le banche che intendono iniziare l'attività di credito su pegno richiedono il nulla osta della Banca d'Italia.

Ai fini della valutazione della richiesta da parte della Banca d'Italia, le banche devono specificare le modalità operative di svolgimento dell'attività e le strutture organizzative a essa dedicate, con particolare riferimento ai soggetti incaricati delle funzioni estimative, alle misure di sicurezza per la conservazione dei beni, al personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, anche in relazione agli obblighi di identificazione della stessa previsti dalla legge.

2. Termini.

La Banca d'Italia risponde alla richiesta di nulla osta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Dopo l'ottenimento del nulla osta da parte della Banca d'Italia, le banche richiedono la licenza del questore ai sensi dell'art. 115 del regio decreto n. 773/1931.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuto rilascio della licenza.

3. Revoca del nulla osta.

La Banca d'Italia, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni per l'esercizio del credito pignoratizio da parte di banche già abilitate, può revocare il nulla osta ovvero stabilire limitazioni.

Della revoca del nulla osta viene informato il questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'art. 115 del regio decreto n. 773/1931.

(1) Sono considerate attività agricole quelle esercitate dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135, primo comma, del codice civile.

95A3884

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nausicaa - Soc. coop. a r.l.», in Monfalcone

Con deliberazione n. 1309 del 27 marzo 1995, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Nausicaa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monfalcone, costituita il 17 agosto 1989 per rogito notaio dott. Pietro Zotti, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Renzo Marinig, con studio in Pradamano, via Cussignacco n. 59.

95A3845

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare H03X «Strade, ferrovie ed aeroporti» per la disciplina «Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare I07X «Meccanica applicata alle macchine» per la disciplina «Controllo delle vibrazioni e del rumore».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A3872

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, della legge 18 marzo 1958, n. 349, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di ricercatore universitario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

N09X - Istituzioni di diritto pubblico: un posto;

P03X - Storia economica: un posto.

Gli aspiranti ai posti suddetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università degli studi - Piazza San Marco n. 4 - Firenze, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la effettiva presa di servizio dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993 sopracitata.

95A3873

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

logica (settore scientifico-disciplinare M07B).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3874

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995).

In calce al decreto-legge citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 16, seconda colonna, dove è scritto: «FRATTINI, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*», leggasi: «BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*».

95A3917

Comunicato relativo al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 26, prima colonna, all'art. 11, comma 3, dove è scritto: «3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere ... *sono elevati* a cinquanta anni.», leggasi: «3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere ... *è elevato* a cinquanta anni.».

95A3918

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere *un massimo di sei numeri.*

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono *riportare la firma chiara e leggibile* del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del *numero di partita* IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato *deve esibire documento* personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: *ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.*). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189